

(N. 1510)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1978

Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, in questi ultimi anni, l'Amministrazione dei lavori pubblici è stata interessata dal trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di rilevanti gruppi di competenze e di un conseguente notevole numero di propri impiegati, devoluzioni attuate in esecuzione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e poi di quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il cennato trasferimento, specie per quanto attiene al personale, è avvenuto in modo affrettato e disorganico, tanto da creare serie

difficoltà al funzionamento dei restanti uffici periferici statali.

Non appare inopportuno ricordare che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 era stato previsto il trasferimento di un contingente di 6.500 unità di personale che non fu possibile raggiungere, cosicchè, proprio per il soddisfacimento del contingente fissato, con successiva legge 29 maggio 1974, n. 218, furono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero, altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei rispettivi ruoli organici.

Gli ulteriori provvedimenti concernenti la attuazione degli statuti di alcune Regioni ad autonomia speciale (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per il Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, per la Sardegna, decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, per il Friuli-Venezia Giulia) ed il consentito esodo dei dipendenti dello Stato ex combattenti per effetto dei benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 hanno reso ancora più pesante la situazione degli anzidetti uffici periferici.

Basti, infatti, considerare che per effetto dell'applicazione delle richiamate norme la consistenza numerica del personale si è ridotta da 13.148 a 5.775 unità e tale numero ha subito e continuerà a subire altre consistenti riduzioni a causa del trasferimento disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e da quello stabilito dalle norme di attuazione dello statuto siciliano in forza del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683.

In dipendenza di quanto innanzi, il personale in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici è passato dalle 11.436 unità del 1971 alle presenti 4.036, delle quali solo 1.316 presso i Provveditorati alle opere pubbliche, il Magistrato alle acque di Venezia e quello per il Po di Parma.

Con l'indicata ripartizione del personale è agevole intuire di quali carenze soffrano — a prescindere dai depauperati livelli qualitativi — gli organi dei lavori pubblici nell'espletamento dei compiti loro attribuiti dalle vigenti disposizioni; difficoltà rese ancora più evidenti ove si tenga conto che anche l'organizzazione degli uffici ha subito alcune modifiche disarticolate che hanno inciso negativamente sull'efficienza dell'azione amministrativa.

A tale scopo si è quindi approntato l'unito disegno di legge, con il quale viene disposto l'inserimento della totalità degli uffici speciali elencati al punto 3) della tabella A allegata al più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (con la sola eccezione dell'Ispettorato supe-

riore per il Tevere avente compiti non operativi) nella organizzazione dei Provveditorati alle opere pubbliche funzionanti in tutti i capoluoghi di Regione ed in quella del Magistrato per il Po di Parma.

Il disegno di legge permette di ottenere, in via immediata, una più produttiva utilizzazione dell'esiguo numero del personale rimasto alle dipendenze della Stato, in molti casi addirittura insufficiente a garantire i più elementari servizi (di portierato, telefonico, di commessi, eccetera) e contemporaneamente di sostituire, mediante l'apporto delle esperienze tecniche degli uffici speciali, quello degli uffici del Genio civile a competenza generale trasferiti alle Regioni.

Nell'effettuare il proposto accorpamento degli uffici speciali nell'ambito dei Provveditorati si è cercato di temperare il principio della competenza territoriale con quella per materia realizzando, nell'interesse della funzionalità dei servizi, strutture unitarie o lineari (dalla ricerca e raccolta dati alla programmazione ed alla esecuzione) facilmente individuabili dal cittadino e dalle autorità interessate e di più agile impiego da parte degli organi centrali.

Con l'articolo 1 viene infatti disposto che, fino alla data della riforma generale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, gli uffici e le sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico (in atto esistenti a Venezia, Parma, Pisa, Genova, Bologna, Roma, Pescara, Napoli, Catanzaro, Bari, Palermo e Cagliari) sono messi alle dipendenze dei Provveditorati alle opere pubbliche ove hanno sede, salvo che per l'Ufficio per gli studi idrografici del bacino del Po che è posto alle dipendenze del Magistrato per il Po.

Nulla è innovato riguardo alla competenza del Servizio idrografico centrale, prevista dall'articolo 57 del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Resta peraltro ferma la dipendenza, rispettivamente, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per il territorio, dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Reno, dell'Ufficio speciale

del Genio civile per il Tevere e l'Agro romano nonché dell'Ufficio del Genio civile per le opere edilizie della capitale.

Con l'articolo 2 la competenza in materia di opere marittime è devoluta, su base territoriale, ai Provveditorati alle Opere pubbliche alle cui dipendenze sono conseguentemente posti gli uffici e le sezioni per le opere marittime che, al fine di conseguire la più proficua utilizzazione del personale, potranno peraltro svolgere funzioni amministrative proprie dei sopracitati istituti.

Tale raggruppamento funzionale comporta la necessità di un limitato ritocco nel campo delle competenze; infatti con l'articolo in esame le attribuzioni in materia di opere marittime vengono decentrate ai Provveditorati alle opere pubbliche nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali, rimanendo riservata al Ministro dei lavori pubblici l'approvazione dei piani regolatori dei porti e dei progetti generali di opere a difesa delle coste nonché dei progetti e, ove occorra, dei contratti relativi alla costruzione di dighe foranee, di bacini di carenaggio e delle opere di particolare importanza e magistero.

Poichè il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, introduce il criterio del bacino idrografico, appare opportuno, in relazione alla necessità di ren-

dere operative le competenze rimaste allo Stato nei bacini a carattere interregionale, che ovviamente non coincidono con la circoscrizione territoriale degli attuali organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, demandare ad un atto amministrativo del titolare di tale Dicastero l'individuazione, tra quegli organi, di quello più idoneo per posizione geografica ed efficienza di struttura ad assolvere i compiti relativi alla pianificazione di bilancio e all'esecuzione delle opere attribuite allo Stato.

Infine, con l'articolo 3, sempre per conseguire la unitarietà dei servizi, vengono mandate ai Provveditorati alle opere pubbliche le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi del Genio civile a competenza generale, ora esercitate dagli impiegati della carriera tecnica direttiva a norma della nota al punto 3) della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

In particolare viene disposto che i Provveditorati alle opere pubbliche esercitano le attribuzioni di cui trattasi avvalendosi di apposite sezioni dirette dagli impiegati previsti dalla richiamata nota alla tabella A) del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e che essi impiegati, al fine di non turbare la composizione del Comitato tecnico amministrativo, fanno parte di tale consesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme della presente legge hanno effetto fino alla data di entrata in vigore delle norme sulla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le sezioni autonome del Genio civile per il servizio idrografico sono poste alle dipendenze dei Provveditorati alle opere pubbliche nella cui circoscrizione hanno sede, fermo restando quanto stabilito con il regio decreto 5 aprile 1933, n. 358. L'Ufficio per gli studi idrografici del bacino del Po e le relative sezioni staccate sono posti alle dipendenze del Magistrato per il Po.

Restano ferme le competenze del Servizio idrografico centrale previste dall'articolo 57 del testo unico di leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

L'Ufficio speciale del Genio civile per il Po, l'Ufficio speciale del Genio civile per il Reno, l'Ufficio speciale del Genio civile per il Tevere e l'Agro romano, l'Ufficio del Genio civile per le opere edilizie della capitale restano alle dipendenze rispettivamente del Magistrato per il Po e dei Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio e svolgeranno anche funzioni amministrative proprie di detti istituti.

Art. 2.

Le competenze in materia di opere marittime sono devolute su base territoriale ai Provveditorati alle opere pubbliche. È riservata al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'approvazione dei piani regolatori generali dei porti di 1ª categoria e di 2ª categoria, 1ª classe, nonchè dei progetti generali relativi alla costruzione di bacini di ca-

renaggio fissi o galleggianti. È altresì riservata al Ministro dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti generali di opere a difesa delle coste nonchè dei progetti e, ove occorra, dei contratti relativi alla costruzione di dighe foranee e delle opere di particolare importanza e magistero.

Gli uffici e le sezioni per le opere marittime sono posti alle dipendenze dei Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio e svolgeranno anche funzioni amministrative proprie di detti provveditorati.

Per le opere idrauliche il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto l'organo decentrato competente alla pianificazione dei bacini a carattere interregionale e alla approvazione e gestione delle opere stesse.

Art. 3.

Le attribuzioni degli impiegati della carriera tecnica direttiva indicate nella nota alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono demandate ai Provveditorati alle opere pubbliche i quali le esercitano avvalendosi di apposite sezioni dirette da impiegati della medesima carriera.

Detti impiegati della carriera tecnica direttiva fanno parte del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato.